



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 7185 del ruolo generale degli affari civili contenziosi  
dell'anno 2021, proposta da

*Parte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Ivan Golme, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione

**OPPONENTE**

**CONTRO**

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Paolo Busanca e Roberto Mascia, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione

**OPPOSTA**

tenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Per l'opponente:

*“Conclusioni:*

*in via preliminare e/o pregiudiziale*

*dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ad emanare il D.I. n° 1809/2021 (R.G. 5309/2021) e di conseguenza decidere la presente controversia con il rigetto della domanda, essendo competente il collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Sassari, stante la clausola compromissoria contenuta*

*nei contratti depositati;*

*nel merito, per puro tutorismo, vista la dirimente eccezione ut supra*

*accertare e dichiarare il ritardo e la durata di esso, le gravi inadempienze poste in essere dalla Controparte\_1 nel rispetto agli obblighi contrattuali, quantificarne la somma a titolo di penale per il ritardo, per i difetti, la non conformità nell'esecuzione dei lavori, relativi alla fattura n° 61/2020;*

*accertare e dichiarare che la Parte\_1 non ha mai richiesto, commissionato, autorizzato i lavori di cui alla fattura n° 22/2020 e previa eventuale compensazione con controcrediti, condannare in via riconvenzionale la Controparte\_1 al pagamento della somma di € 54.600,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo o a quella veriore accertanda in corso di causa o in subordine limitarla all'importo richiesto e sottratto dalla Stazione appaltante pari a € 22.182,69;*

*in ogni caso*

*dichiarare la nullità, inammissibilità, l'inefficacia, l'infondatezza e/o comunque pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto;*

*rigettare pertanto la domanda della società Controparte\_1 per i motivi indicati in premessa, assolvendo l'opponente da ogni avversa domanda e pretesa ex adverso;*

*condannare la Controparte\_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;*

*in ogni caso*

*con vittoria di spese e onorari di causa ex D.M. 55/2014 oltre forfettario e accessori da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara averle anticipate”.*

*Per l'opposta:*

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile Ordinario di Cagliari, in accoglimento del presente atto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:*

*in via pregiudiziale:*

*dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia e, comunque, la nullità della clausola compromissoria presente nei contratti di subappalto del 23 luglio 2019 e del 2*

*luglio 2020 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale;*

*nel merito:*

- 1) dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla Controparte\_2 [...] e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile Ordinario di Cagliari, il 1° ottobre 2021 con il n° 1809/2021 (R.G. 5309/2021), con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese della presente causa attesa la palese natura temeraria della stessa;*
- 2) condannare la Controparte\_2 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Società Controparte\_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la natura temeraria della lite”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata il 22 ottobre 2021, la Parte\_1 ha convenuto in giudizio la Controparte\_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1809/2021, depositato il 1° ottobre 2021 e notificato il 15 ottobre 2021, per il pagamento della somma complessiva di Euro 72.092,56, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di lavori eseguiti nella palestra della scuola primaria in Quartucciu, via Guspini, affidati in subappalto con contratti del 23 luglio 2019 e del 2 luglio 2020 ed autorizzati dalla stazione appaltante, come da fatture nn. 22/2020 e 61/2020, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza in forza di clausola compromissoria, contestando nel merito la pretesa creditoria, sotto più profili, per inadempimento della subappaltatrice, e chiedendo, pertanto, la declinatoria della competenza a favore del previsto collegio arbitrale e, in ogni caso, la dichiarazione di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna per lite temeraria.

Si è costituita in giudizio la Controparte\_1 contestando la fondatezza dei motivi e, in particolare, dell'eccezione pregiudiziale e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ovvero, in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte\_3, per la condanna dell'amministrazione comunale, in solido, al pagamento delle somme ingiunte, in ogni caso con la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata.

Dopo aver conseguito lo spostamento della prima udienza e proceduto alla citazione del terzo, il procuratore speciale dell'opposta ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla domanda proposta nei confronti del Controparte\_3, peraltro mai costituitosi.

La causa è stata istruita a mezzo documenti.

In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.

All'udienza del 28 gennaio 2026, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. I motivi di opposizione sono i seguenti.

1.1. Con il primo motivo, si propone eccezione di incompetenza, in relazione alla clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto depositati, la quale devolveva agli arbitri qualsiasi controversia da essi derivante, ragion per cui si chiede di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e di rimettere le parti in sede arbitrale; a tal fine, si mette in evidenza che si tratta di contratti sottoscritti non per adesione, ma a seguito di trattative tra le parti, specifiche e reiterate.

1.2. Con il secondo motivo, si formula contestazione del credito sia sotto il profilo dell'*an* che sotto il profilo del *quantum debeatur*. Anzitutto, si nega che i lavori di cui alla prima fattura fossero stati eseguiti a regola d'arte ed entro il termine previsto, di qui l'applicazione di una penale da parte della stazione appaltante, a carico dell'opponente, per Euro 22.182,69, con la conseguente richiesta di applicare anche alla subappaltatrice una penale, calcolata per ogni giorno di ritardo in Euro 200,00, pari a Euro 23.800,00. Inoltre, si nega che i lavori di cui alla seconda fattura fossero stati autorizzati dalla stazione appaltante e richiesti, neanche in forma verbale, dall'opponente, non essendovi forniture di materiali e prestazioni di manodopera diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante

l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso; conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 25939 del 2021, con richiami ai precedenti; cfr. per analogia Cass. sez. un. nn. 19473 del 2016 e 21550 del 2017, per cui il compromesso in arbitrato estero presuppone una controversia e, quindi, il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio, e la relativa eccezione è facoltativa e non rilevabile d'ufficio).

2.2. Rientrando le clausole compromissorie tra quelle soggette a specifica approvazione per iscritto ove contenute in condizioni generali di contratto o in contratti conclusi mediante moduli o formulari, *ex artt.* 1341 e 1342 cod. civ., si pone la necessità di stabilire quando una clausola che devolve ad arbitri le controversie nascenti dal contratto in cui è inserita, della quale intenda avvalersi una delle parti, sia sottoposta al requisito formale per l'opponibilità all'altra parte e la questione, di carattere pregiudiziale, è quella di verificare se la convenzione stipulata a sua volta rientri o meno tra i contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

2.3. Secondo la giurisprudenza, del tutto consolidata al riguardo, possono qualificarsi come contratti *per adhaesionem* esclusivamente quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne

liberamente apprezzato il contenuto, né a maggior ragione quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 2294 del 2001; conf. nn. 15488 del 2001, 2208 del 2002, 2781 del 2002 e 6753 del 2018). In particolare, posto che per configurare l'ipotesi prevista dalla norma non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto e le condizioni generali siano fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti (così già Cass. n. 1343 del 1976), allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga per la stipulazione con vari appaltatori un contratto di contenuto identico nelle clausole che lo regolamentano, in modo da imporre agli appaltatori per l'esecuzione delle distinte parti dell'opera o dei distinti servizi occorrenti per la sua realizzazione un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie dell'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ., perché manca l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti: invero, la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un'opera implica che la posizione della controparte del predisponente non sia diretta soltanto all'acquisizione dell'utilità dedotta in contratto, indifferente alla percezione del contenuto delle clausole e fra esse di quelle c.d. onerose, per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso doppia (Cass. n. 26333 del 2011).

2.4. Nella specie, l'opponente ha eccepito l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria e, in luogo di essa, la competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 dei contratti di subappalto conclusi tra le parti, ai quali si riferivano le fatture dedotte nel procedimento monitorio; l'opposta, in contrario, ha eccepito l'inesistenza della clausola compromissoria, in quanto essa non veniva richiamata nella parte finale dei contratti in questione e la stazione appaltante, poi, escludeva la competenza arbitrale sulle controversie relative al contratto di appalto, esclusione operante anche riguardo ai contratti di

subappalto, attesa l'identità dell'oggetto e la conseguente interdipendenza, e ha eccepito, altresì, la nullità della clausola compromissoria, in quanto la stessa veniva unilateralmente predisposta e non recava la specifica sottoscrizione, con *“l'ovvia applicazione, in questa circostanza, della normativa di tutela prevista dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ.”*.

2.5. Ai fini della verifica della competenza, si rende necessario l'esame dei titoli dei rapporti controversi.

2.6. In base a quello che risulta dai contratti di subappalto stipulati per scrittura privata il 23 luglio 2019 e il 2 luglio 2020, entrambi in riferimento alla commessa **CodiceFiscale\_1**”, il primo per l'ordine **CodiceFiscale\_2**” e il secondo per l'ordine “**CodiceFiscale\_3**”, su carta intestata alla **Parte\_1** quest'ultima società, quale aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento, messa a norma e realizzazione della palestra della scuola primaria di via Guspini, indicati con gli estremi del contratto d'appalto pubblico, affidava alla **Controparte\_1** il cui legale rappresentante apponeva la firma per accettazione su ogni foglio, una parte delle lavorazioni edili appaltate, meglio descritte nei computi metrici estimativi allegati. Per quanto interessa dell'articolato sul retro del prospetto, all'art. 14, rubricato *“clausola compromissoria e foro competente”*, le parti convenivano che *“qualsiasi controversia eventualmente insorta fra la **Parte\_1** e il subappaltatore e/o subaffidatario [sarebbe stata] rimessa al giudizio di un collegio arbitrale in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Sassari, che i soggetti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare”*, e che *“gli arbitri [avrebbero] deci[so] ritualmente secondo diritto”*. All'art. 15, invece, le parti facevano seguire una *“deroga”*, secondo cui *“per il pagamento delle somme dovute alla **Parte\_1** da subappaltatore e/o subaffidatario [sarebbe stata] competente l'Autorità giudiziaria ordinaria di Sassari”*. Con dicitura finale, in caratteri di dimensioni minori, la subappaltatrice dichiarava di aver *“preso visione e conoscenza di tutte le clausole contenute negli artt. da 1 a 12 [del contratto], ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile”*.

2.7. Alla luce di quanto precede, l'accertamento delle circostanze relative

alla conclusione dei due contratti di subappalto non può che risolversi nel senso dell'esclusione della stipula secondo lo schema del contratto per adesione, giacché non è sufficiente a ricondurli a quella fattispecie ed alla relativa disciplina la materiale stesura ad opera di una sola delle parti, né la presenza di condizioni di identico contenuto nelle due scritture, né il richiamo generalizzato delle norme di tutela per clausole diverse da quella compromissoria: dal testo e dal contesto della convenzione, infatti, inequivocabilmente risulta che l'intento della subcommittente non fosse di regolare in maniera uniforme una serie di rapporti indefinita, ma di sottoporre a regole omogenee le singole fasi dell'esecuzione dell'opera oggetto di appalto pubblico delegate alla subappaltatrice, previa autorizzazione della stazione appaltante, facendo riferimento ad un programma esecutivo assunto nella sua specificità e ad un'operazione economica intesa nella sua unitarietà, così da collegare i rapporti dipendenti a quello principale e i termini per i lavori esternalizzati agli stati di avanzamento attesi, e risulta, altresì, che l'interesse della subappaltatrice non fosse di stipulare i subappalti ad ogni costo pur di conseguire una certa utilità, ma di frazionare l'opera in più lavorazioni secondo la propria convenienza, lasciando ad essa sul piano economico la libertà di concludere o meno il contratto e di dividerne o meno il contenuto, sia in ordine alla congruità dei corrispettivi sia in ordine alla previsione dei mezzi per la risoluzione delle controversie, in questo caso alternativi, così da far venir meno l'esigenza di protezione di un contraente debole, esposto al rischio di condizioni inique e non accettate in maniera consapevole.

2.8. Ne consegue, attesa la validità della clausola compromissoria, senza necessità di specifica approvazione, la incompetenza a conoscere della controversia in capo al Giudice adito, da dichiararsi in favore del collegio di arbitri indicato, davanti al quale la causa va riassunta, ai fini della *translatio iudicii*; resta ferma, peraltro, la competenza funzionale a decidere sull'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione, nei limiti della questione pregiudiziale accolta.

3. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e declinata la competenza.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,

tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito vantato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.

5. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte dall'opposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) dichiara la incompetenza per devoluzione della controversia ad arbitri, indicando la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Sassari quale Collegio Arbitrale competente e assegnando per la riassunzione della causa il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- 3) condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.051,50, a titolo di compensi, ed in Euro 406,50, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Cagliari, il 9 febbraio 2026.

Il Giudice

*(dott. Antonio Angioi)*